

• LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

1° Sezione Civile

Riunita in camera di consiglio e così composta:

Roberto Reali Presidente
Lucia Fanti Consigliere rel.
Biagio Roberto Cimini Consigliere
ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 52061 del ruolo dei procedimenti in camera di consiglio dell'anno 2015, vertente tra:

S.E.L.I. SOCIETA' ESECUZIONE LAVORI IDRAULICI S.P.A.

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via (omissis), presso lo studio dell'avv. Alessandro Tribulato che unitamente all'avv. Marco Passalacqua la rappresenta e difende come da delega in calce al reclamo;

RECLAMANTE

e

I.G. (Commissario giudiziale)
S.M. (Commissario liquidatore)
C.G.
G.I.
HTR AMBIENTE S.R.L.
ITAM GM S.R.L.
L.G.
M.F.

Tutti quali creditori oppositori costituitisi nel giudizio di omologa

RECLAMATI NON COSTITUITI

avente ad oggetto: reclamo ex art. 183 L.F.;

esaminati gli atti di causa ed a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 marzo 2016;

• C O N S I D E R A T O

•
che con atto depositato il 7/8/2015, la S.E.L.I. Società Esecuzione Lavori Idraulici s.p.a. (in seguito: SELI) ha proposto reclamo avverso il decreto di omologa della propria proposta di concordato preventivo - decreto emesso dal Tribunale di Roma il 31/7/2015 e comunicatole in pari data - limitatamente alla sola parte del provvedimento concernente la nomina del liquidatore giudiziale;

che ha chiesto in particolare revocarsi tale nomina e disporsi che tutte le operazioni relative alla liquidazione dei beni non funzionali all'attività di impresa (ovvero dei beni da liquidare) ed i pagamenti da effettuare in favore dei creditori concorsuali siano attribuite alla stessa SELI, così come previsto all'interno della proposta concordataria;

che ha dedotto a fondamento;

- l'incompatibilità della nomina del Commissario liquidatore con la natura del concordato oggetto della proposta omologata, trattandosi di concordato con continuità aziendale "diretta" da parte della società (ovvero senza cessione a terzi dell'attività di impresa), con assunzione dell'impegno incondizionato di soddisfare i creditori secondo le percentuali, le modalità e le tempistiche previste nella proposta;

- la riconducibilità della proposta concordataria omologata all'alveo dell'art. 186 bis L.F., norma che nel prevedere, in caso di concordato con continuità aziendale, la possibilità di liquidare beni non funzionali all'attività di impresa non rimanda alla disciplina prevista dall'art. 182 L.F. in materia di concordato con cessione dei beni;

- l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, a tenore del quale la nomina di un liquidatore giudiziale è necessaria unicamente ove si verta in tema di proposta di concordato con cessione dei beni;

- il tenore letterale dell'art. 182 L.F., norma che, ove ritenuta applicabile, prevede la nomina del liquidatore soltanto "se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente", mentre nella specie la proposta concordataria espressamente escludeva la nomina del liquidatore;

- l'incompatibilità della nomina del liquidatore con la ratio della proposta concordataria, nell'ambito della quale il soddisfacimento dei creditori era previsto in percentuale fissa, invariabile e vincolante e non già tramite il ricavato della vendita dei beni, costituendo quindi precipuo interesse della SELI quello di conseguire il prezzo maggiore possibile al fine di garantire il pagamento dei creditori ed, al contempo, eventualmente utilizzare la liquidità eccedente per l'esercizio dell'impresa;

- l'incompatibilità infine della nomina del liquidatore con il contenuto negoziale della proposta concordataria (che non la contemplava e sulla quale era stato già raggiunto l'accordo con i creditori), risolvendosi la nomina un'indebita interferenza da parte del giudice, violativa dell'autonomia privata connotante l'istituto del concordato preventivo;

che i reclamati non si sono costituiti in giudizio ed all'udienza di comparizione, ribaditi oralmente i contenuti del reclamo, la Corte ha riservato la decisione;

che il reclamo appare fondato;

che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente collegato la nomina giudiziale del liquidatore al (solo) concordato preventivo "con cessione dei beni", previsto dall'art. 182 L.F., conformemente alla ratio di tale forma di concordato, volto appunto alla liquidazione dei beni che ne costituiscono l'oggetto ed alla ripartizione del ricavato tra i creditori (Cassa. 1237/2013 e richiami in essa contenuti);

che l'art. 182 L.F. in tema di concordato con cessione dei beni ai creditori prevede altresì la natura derogabile della disposizione attinente alla nomina del liquidatore, in presenza della clausola "Se il concordato ... non dispone diversamente ...", ciò in consonanza con la natura prevalentemente contrattuale che caratterizza il concordato preventivo nel regime introdotto dal D.Lgs n. 169 del 2007 e, conseguentemente, con il decisivo rilievo attribuito alla volontà dei creditori ed al loro consenso informato (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 21860 del 2010);

che dunque la possibilità di escludere la nomina del liquidatore è prevista anche in caso di cessio bonorum;

che ritiene la Corte che la nomina giudiziale del liquidatore disposta dal Tribunale non sia condivisibile, dovendo ritenersi che l'esecuzione del concordato in continuità aziendale, anche quando abbia ad oggetto la liquidazione di alcuni beni non funzionali alla prosecuzione dell'attività di impresa, non presupponga necessariamente la nomina di un liquidatore, ma comporti che l'attività prosegua, anche relativamente alla liquidazione, in capo agli amministratori e sotto il controllo del Commissario giudiziale; che depone in tal senso innanzi tutto il tenore letterale dell'art. 186 bis L.F. (contenente la disciplina del concordato preventivo con continuità aziendale), in assenza di esplicito richiamo all'art. 182 L.F., né tale richiamo potendo ritenersi implicito;

che trattasi infatti di due ipotesi di concordato tra loro non sovrapponibili sia in ragione della loro differente ratio, sia soprattutto tenuto conto della natura vincolante della percentuale di soddisfacimento garantita ai creditori nel concordato con continuità aziendale, diversamente rispetto a quanto avviene in ipotesi di concordato con cessione dei beni, ove l'indicazione della percentuale di soddisfacimento e l'impegno assunto dal debitore nei confronti dei creditori consiste nella mera messa a disposizione di tutti i propri beni,

senza obbligo di garantire una determinata percentuale di soddisfacimento, che quand'anche indicata è priva di natura vincolante, secondo quanto ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cassa. 1521/2013, 6022/2014);

che nella giurisprudenza di merito si è affermato un consolidato indirizzo che si condivide (cfr. Trib. Milano 1/3/2014, Trib. Monza 13/2/2015, Trib. Trento 1/7/2014), secondo cui in caso di concordato con continuità aziendale il proponente è tenuto ad indicare una esatta percentuale di soddisfazione che si impegna a corrispondere in favore dei creditori concorsuali nell'esecuzione della proposta concordataria, assumendo un'obbligazione di risultato e non di mezzi ciò che nella specie è avvenuto;

che le ragioni che militano in favore della necessità di indicare una percentuale vincolante sono costituite, da un lato, dall'esigenza di rendere effettiva la prescrizione normativa di cui all'art. 186 bis, comma 2, lett. b), L.F. (che impone all'attestatore di certificare la convenienza della continuità aziendale rispetto all'alternativa liquidatoria), dall'altro dalla stessa struttura del concordato con continuità aziendale, nel quale il debitore rimane nella piena disponibilità del proprio patrimonio ed i creditori non possono soddisfarsi con proventi derivanti dalla liquidazione dello stesso, conseguendone che il debitore medesimo abbia necessariamente indicare la specifica percentuale di soddisfazione che si obbliga a garantire, con risoluzione del concordato in caso di inadempimento;

che per le ragioni esposte l'art. 182 L.F. non può ritenersi nella specie applicabile;

che in terzo luogo, anche a voler ritenere che in caso di concordato "misto", per la parte liquidatoria della proposta, possa applicarsi l'art. 182 L.F. non può ritenersi nella specie applicabile;

che in terzo luogo, anche a voler ritenere che in caso di concordato "misto", per la parte liquidatoria della proposta, possa applicarsi l'art. 182 L.F. - conclusione adottata dal Tribunale, ma che, lo si ripete, ad avviso di questa Corte non appare condivisibile - tale norma, per quanto detto, prevede comunque la derogabilità della nomina del liquidatore, ciò che risulta appunto nella specie avvenuto;

che non può quindi non tenersi conto della espressa previsione contenuta nella proposta concordataria accettata dai creditori ed omologata, nella quale la nomina del liquidatore veniva espressamente esclusa (vedi pag. 53 del ricorso ex art. 161 L.F. del marzo 2015, concernente "aggiornamento della proposta di concordato preventivo depositata in data 27/6/2014 ed integrata il 17/9/2014", doc. 4);

che tale esclusione non appare tra l'altro irragionevole e non giustifica l'intervento correttivo officioso del Tribunale, poiché diversamente da quanto avviene in ipotesi di cessione dei beni ai creditori, nel caso di specie gli obblighi di soddisfacimento dei creditori consistono in obbligazioni di risultato e non di mezzi, essendone stato garantito il soddisfacimento in percentuale fissa, invariabile e vincolante e non già tramite il ricavato della vendita dei beni;

che dunque in ipotesi di inadempimento il concordato verrà risolto e si darà ingresso al fallimento;

che costituisce quindi precipuo interesse della SELI quello di ottenere dalla vendita dei beni il prezzo maggiore possibile al fine di garantire il pagamento dei creditori ed, al contempo, eventualmente utilizzare la liquidità eccedente per l'esercizio della perdurante attività di impresa;

che infine la statuizione impugnata appare violativa dell'autonomia privata connessa alla natura negoziale del concordato (predisposto dal debitore ed accettato dai creditori) e si risolve in un'alterazione della proposta sulla quale è stato raggiunto l'accordo, sia perché involge futuri costi non

preventivati (il compenso del liquidatore), sia in quanto rende potenzialmente meno vantaggioso il risultato della vendita, tenuto conto del peculiare mercato di riferimento di alcuni dei beni da alienare;

che il reclamo va in conclusione accolto;

che non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione dei soggetti reclamati;

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo ed in parziale riforma del decreto di omologa n. 31/2015 della procedura di concordato SELI, depositato il 31/7/2015, revoca la nomina del liquidatore giudiziale disponendo che tutte le operazioni relative alla liquidazione dei beni d liquidare ed ai pagamenti da effettuare in favore dei creditori concorsuali siano attribuite alla stessa reclamante, così come previsto nella proposta di concordato.

Non luogo a provvedere sulle spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 marzo 2016.

il Cobnsigliere rel.
Dr. L. Fanti

Il Presidente
Dr. R. Reali